

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DI
DOCENTI IDONEI AI SENSI DELL'ART. LEGGE 240/2010, DELLE
CHIAMATE DI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 24 LEGGE 240/2010,
NONCHÉ DELLE CHIAMATE "DIRETTE" E PER "CHIARA FAMA"**

TITOLO I - ATTIVITÀ PRELIMINARE ALLA CHIAMATA

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le procedure di chiamata dei prof. di I e II fascia ai sensi dell'art. 18 legge 240/2010, nonché le chiamate per “chiara fama” e per “chiamata diretta” ai sensi dell'art. 1 comma 9 legge 230/2005; essa disciplina altresì, le chiamate dei ricercatori ai sensi dell'art. 24 della stessa legge citata.

ART. 2 - ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, con delibera relativa alla programmazione del personale docente e ricercatore – in coerenza con le esigenze didattiche rappresentate dalle Facoltà – provvede alla copertura finanziaria e alla individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari vacanti da ricoprire e inerenti ai corsi di laurea attivati o da attivarsi presso l'Ateneo, finanziando i relativi posti, tenuto conto del quadro ricognitivo predisposto dalla Direzione Generale, del fabbisogno di docenza richiesto dalla normativa vigente e relativo ai requisiti minimi per i corsi di studio.
2. Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sentito il Senato Accademico autorizza l'attivazione delle procedure delle chiamate dei professori di I e II fascia di cui all'art. 18 della legge 240/2010.
3. La procedura di chiamata viene avviata in presenza delle seguenti indicazioni:
 - la fascia (I e II) e il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - le modalità di copertura del ruolo, secondo se trattasi di procedura di cui all'art. 18 comma 1 della legge 240/2010, oppure per “chiamata diretta” o per “chiara fama”, secondo la procedura di cui all'art. 1 comma 9 della legge 230/2005, integrata dall'art. 29 comma 7 della legge 240/2010;
 - La tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto;
 - Le funzioni scientifico-didattiche da svolgere;
 - L'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a 12;
 - Le eventuali conoscenze linguistiche richieste al candidato;
 - La sede di servizio.

TITOLO II - PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 240/2010

ART. 3 BANDO DI SELEZIONE

Per le procedure di chiamata di cui all'art. 18 comma 1 legge 240/2010 occorre un bando di selezione che viene emanato con decreto del Rettore, pubblicato sul sito di Ateneo, nonché del MIUR e sul portale dell'U.E.

Il bando deve contenere:

- 1) il numero dei posti messi a bando;
- 2) la fascia (I e II) per la quale è richiesto il posto;
- 3) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- 4) la sede di servizio;
- 5) il settore concorsuale ed l'eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- 6) la tipologia di impegno didattico-scientifico;
- 7) le modalità di presentazione delle domande e il termine di presentazione delle stesse;
- 8) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura come indicato dal successivo art. 4;

- 9) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- 10) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- 11) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi.

ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Alla selezione possono partecipare:

- a) studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari di funzioni superiori;
- b) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite sia dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 236 del 2 maggio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali.

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per posta o mediante consegna a mano o in forma telematica mediante posta certificata con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione; le pubblicazioni devono essere prodotte mediante invio postale o consegna a mano all'Università oppure, ove possibile, per posta certificata in formato pdf, entro i termini e con le modalità stabiliti nel bando; i titoli devono essere prodotti per via telematica in formato pdf oppure in formato cartaceo mediante spedizione postale o consegna a mano, entro i termini e con le modalità indicate dal bando

ART. 5 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione è nominata con Decreto del Rettore sentito il Preside. I componenti della commissione, scelti tra professori di I^a Fascia, possono essere sia docenti interni che esterni all'Ateneo.

Con il predetto Decreto Rettorale di nomina, che deve essere pubblicizzato sul sito web di Ateneo, si potrà procedere alla eventuale nomina di un esperto nella lingua straniera, indicata nel bando, individuabile fra i collaboratori-esperti linguistici di lingua madre in servizio presso la stessa o altri Atenei italiani.

Per la nomina dei Commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, quelle previste dal Codice etico di Ateneo, nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

La Commissione assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

I componenti esterni della Commissione possono fruire esclusivamente di rimborso spese. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.

ART. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La Commissione giudicatrice procede nella prima seduta, che si può svolgere anche per via telematica, a definire i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, dei candidati con particolare riferimento alle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché alla tipologia di impegno didattico-scientifico.

La Commissione, valuta la produzione scientifica, con i seguenti criteri:

- a) l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
- b) l'apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) la congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;

- d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.
- f) ai fini della predetta valutazione, la Commissione utilizza parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

La Commissione valuta altresì, specificamente i seguenti titoli:

- a) la direzione, l'organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali;
- b) l'attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- d) l'attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'estero.

La Commissione esprime innanzitutto il proprio giudizio collegiale su ciascun candidato; successivamente, la Commissione esprime il giudizio comparativo finale, tenendo conto della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e dei giudizi collegiali espressi su ciascun candidato e indica il candidato vincitore. La Commissione può anche non dichiarare un vincitore, motivandone le ragioni. I membri della Commissione che intendano discostarsi dal giudizio sui candidati espresso dalla maggioranza dei commissari in relazione ai criteri di valutazione adottati, possono redigere una motivata relazione di minoranza. Ai fini della valutazione comparativa finale ogni commissario dispone di un voto. Le Commissioni concludono i propri lavori entro quattro mesi dall'insediamento.

Al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, e dell'attività didattica dei candidati, la Commissione indica, previa comparazione tra i candidati, anche a maggioranza dei componenti, il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche, per le quali è stato bandito il posto.

ART. 7 TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dal Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura di sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 8 ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DEGLI ATTI CONCORSUALI

Il Presidente della Commissione consegna gli atti al Responsabile del Procedimento.

La regolarità formale degli stessi è accertata con Decreto del Rettore da intervenire entro 30 giorni dalla consegna degli atti.

Qualora il Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.

Il Decreto di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

Il provvedimento di approvazione degli atti e i verbali redatti vengono trasmessi alla Struttura che ha richiesto l'emanazione del bando.

ART. 9 CHIAMATA E NOMINA DEL CANDIDATO SELEZIONATO

Il Senato Accademico- entro due mesi dalla notifica degli atti concorsuali e del relativo provvedimento di approvazione - propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato prescelto. La delibera di proposta, debitamente motivata, è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

E' fatto divieto di procedere a proposte di chiamata prive della relativa copertura finanziaria.

A seguito di delibera di approvazione di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, il Rettore ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo con decreto dispongono la nomina in ruolo del candidato individuato dalla Delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III - CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA A SEGUITO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMI 5 E 6 LEGGE 240/2010

ART. 10 AMBITO DI APPLICAZIONE

La valutazione di cui al presente titolo deve svolgersi durante il terzo anno di contratto del ricercatore a tempo determinato.

Può essere valutato esclusivamente il ricercatore titolare del predetto contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.

In seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della programmazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento, delle linee prioritarie di ricerca e della proposta di chiamata di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 24 della Legge 240/2010, il Senato effettua la ricognizione dei candidati da sottoporre a valutazione.

ART. 11 VALUTAZIONE

Il Senato Accademico effettua per ciascun candidato una valutazione per accertare preliminarmente la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Ateneo

In caso di valutazione positiva di tale congruità si dà corso alla valutazione di merito che è effettuata da una Commissione di tre membri composta da docenti di cui almeno un Professore. La stessa Commissione deve essere composta da almeno un componente in servizio presso l'Università Telematica Universitas Mercatorum e da almeno un componente appartenente al Macro Settore Concorsuale da valutare. La Commissione è nominata dal Senato Accademico ed il relativo provvedimento è pubblicizzato sul sito web di Ateneo.

La valutazione è svolta con riguardo ai seguenti aspetti

- l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010;
- l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della Legge 240/2010, ha avuto accesso al contratto.

Gli atti redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

ART. 12 NOMINA NEL RUOLO DEI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA

In caso di esito positivo della valutazione, il ricercatore a tempo determinato titolare del contratto - di cui all'art. 9 del presente Regolamento - alla scadenza dello stesso è inquadrato nel ruolo dei professori associati, mediante nomina con decreto congiunto del Rettore e del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

**TITOLO IV - VALUTAZIONE DEI CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3,
LETTERA A), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.**

ART. 13 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto triennale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della eventuale proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni, avviene secondo la legislazione vigente .

ART. 14 PROCEDURA PER LA PROROGA DEL CONTRATTO .

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Senato Accademico può, con il consenso dell'interessato e su proposta del Preside, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.

L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata dal Senato Accademico sulla base di una relazione di attività predisposta dal ricercatore su richiesta del Preside.

La valutazione come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Senato e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V -CHIAMATA DIRETTA .

ART. 15 CHIAMATA DIRETTA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA

L'Università Telematica Universitas Mercatorum, ai sensi dell'art. 1, comma 9, legge 230/2005, può procedere alla copertura di posti di professore di I e II fascia mediante la chiamata diretta di:

- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite sia dal Decreto del Ministro dell'università e della Ricerca n. 236 del 2 maggio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali;
- a) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- b) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione - identificati sia dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° luglio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali - finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR.

**ART. 16 CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI DI CHIARA FAMA NEL RUOLO DEI
PROFESSORI DI I FASCIA**

L'Università Telematica Universitas Mercatorum può altresì procedere alla copertura di posti di professore di I fascia mediante la chiamata diretta di studiosi di chiara fama nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 9 Legge 230/2005 ed art. 29, comma 7 Legge 240/2010.

ART. 17 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CHIAMATA DIRETTA

Al fine di procedere alle chiamate di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento, l'Università Telematica Universitas Mercatorum formula una specifica proposta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore concorsuale ovvero scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata.

La proposta al Ministero è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

L'Ateneo, con decreto del Rettore e del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, dispone la nomina, determinando la relativa classe di stipendio sulla base dell'eventuale anzianità di servizio.

ART. 18 - REVOCA E ANNULLAMENTO DELLE CHIAMATE

Le chiamate di cui al presente Regolamento possono essere revocate o annullate con delibera del CdA nell'ipotesi che i corsi di laurea afferenti all'assegnazione della docenza non conseguano l'accreditamento richiesto oppure nell'ipotesi che l'accreditamento stesso venga revocato dal Ministero e il docente non possa essere utilizzato per altri corsi di studio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile dei procedimenti connessi all'applicazione del presente provvedimento è il Direttore Amministrativo dell'Università Telematica Universitas Mercatorum.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento di Ateneo è emanato dal Rettore e sostituisce quello vigente.

Ai docenti chiamati a ricoprire posti di I e II fascia presso l'Università Telematica Universitas Mercatorum trovano applicazione le disposizioni relative al trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto per i docenti delle università statali.

Esso è pubblicato sul sito di Ateneo ed entra in vigore lo stesso giorno.